

Proposta di legge

“Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 e in materia di elezione del Senato della Repubblica.”

Onorevoli Colleghi,

la disciplina del sistema elettorale costituisce uno dei momenti più delicati dell'architettura costituzionale, poiché incide direttamente sulle modalità attraverso le quali la volontà popolare si traduce in rappresentanza parlamentare e, conseguentemente, in indirizzo politico. Le regole del voto non sono meri meccanismi tecnici, ma strumenti attraverso cui si realizza l'equilibrio tra pluralismo, rappresentatività e stabilità delle istituzioni.

Proprio per questa funzione essenziale, le regole elettorali devono mantenere nel tempo chiarezza, riconoscibilità e coerenza sistematica, così da assicurare la fiducia dei cittadini nel corretto funzionamento delle istituzioni rappresentative.

È infatti nella prassi elettorale che emergono eventuali disallineamenti tra finalità del sistema e funzionamento concreto. La concreta esperienza delle consultazioni elettorali rappresenta, infatti, il banco di prova attraverso cui valutare la coerenza e l'efficacia delle regole poste a presidio della rappresentanza.

Quando l'esperienza applicativa evidenzia esigenze di adeguamento, il legislatore è chiamato a intervenire con soluzioni puntuali e coerenti. In questo solco si colloca la presente proposta di legge, volta a una revisione della disciplina elettorale delle Camere, orientata non a incidere sugli equilibri costituzionali, ma a rafforzare la funzionalità del sistema attraverso correttivi coerenti con l'impianto dell'ordinamento vigente.

L'articolato traduce tali principi in disposizioni puntuali e coordinate tra loro, costruite in continuità con i testi unici vigenti e con la normativa elettorale di rango primario. Ciascun intervento è calibrato in modo da garantire coerenza tra obiettivi di riforma e disciplina di dettaglio.

La disciplina elettorale, del resto, è per sua natura oggetto di periodici interventi di coordinamento e aggiornamento. L'intervento proposto si inserisce quindi in una fisiologica attività di revisione normativa, finalizzata a valorizzare l'assetto complessivo del sistema e a renderlo maggiormente capace di esprimere maggioranze parlamentari riconoscibili e stabili, nel rispetto del pluralismo politico.

In questa prospettiva, il sistema elettorale non può essere considerato una disciplina neutra o meramente tecnica, ma uno degli strumenti attraverso cui si realizza concretamente il principio di sovranità popolare sancito dall'articolo 1 della Costituzione. La qualità delle

regole elettorali incide direttamente sulla qualità della rappresentanza e sulla capacità delle istituzioni di interpretare in modo fedele e responsabile la volontà dei cittadini.

Ne deriva che ogni intervento di revisione deve essere guidato da criteri di coerenza normativa e di leggibilità complessiva del sistema, evitando sovrapposizioni o stratificazioni che rendano difficile la comprensione delle regole da parte degli elettori e degli operatori istituzionali.

In tale prospettiva, la proposta si colloca nel pieno rispetto della giurisprudenza costituzionale in materia elettorale. La Corte costituzionale, segnatamente con le sentenze n. 1 del 2014 e n. 35 del 2017, ha affermato che la disciplina del sistema elettorale appartiene alla discrezionalità del legislatore, purché siano salvaguardati i principi di eguaglianza del voto, ragionevolezza delle soluzioni normative, rappresentatività delle assemblee elettive e coerenza tra consenso espresso e composizione delle Camere.

Sul punto, la scelta di un sistema proporzionale integrato da un correttivo di governabilità predeterminato da seguito alle indicazioni delineate dalla Corte, mirando a coniugare pluralismo politico e stabilità istituzionale nel rispetto dei principi costituzionali richiamati. In questa prospettiva, il sistema elettorale non può essere considerato una disciplina neutra o meramente tecnica, ma uno degli strumenti attraverso cui si realizza concretamente il principio di sovranità popolare sancito dall'articolo 1 della Costituzione. La qualità delle regole elettorali incide direttamente sulla qualità della rappresentanza e sulla capacità delle istituzioni di interpretare in modo fedele e responsabile la volontà dei cittadini.

Ne deriva che ogni intervento di revisione deve essere guidato da criteri di coerenza normativa e di leggibilità complessiva del sistema, evitando sovrapposizioni o stratificazioni che rendano difficile la comprensione delle regole da parte degli elettori e degli operatori istituzionali.

La giurisprudenza costituzionale ha inoltre evidenziato la necessità di un equilibrio ragionevole tra rappresentatività e governabilità, evitando assetti che comprimano eccessivamente la traduzione del consenso in seggi. In questo quadro si colloca l'adozione di un modello proporzionale con correttivo di governabilità predeterminato, conforme ai parametri costituzionali e idoneo a bilanciare pluralismo politico e stabilità dell'indirizzo di governo.

La presente proposta di legge si inserisce in questa prospettiva, con l'obiettivo di definire un sistema chiaro, coerente e capace di assicurare una traduzione fedele del consenso elettorale in seggi parlamentari, senza rinunciare all'esigenza – altrettanto essenziale – di garantire la formazione di maggioranze in grado di sostenere efficacemente l'azione di governo.

Il modello prescelto si fonda su un impianto proporzionale su collegi plurinominali, idoneo a riflettere in modo equilibrato la distribuzione del consenso tra le diverse forze politiche. La proporzionalità rappresenta infatti la modalità più lineare di traduzione del voto in

rappresentanza, assicurando che ogni lista o coalizione ottenga un numero di seggi coerente con i voti effettivamente conseguiti.

A tale impianto si affianca un meccanismo di premio di governabilità, concepito non come alterazione arbitraria del risultato elettorale, ma come correttivo limitato e predeterminato, attivato esclusivamente al ricorrere di condizioni oggettive di consenso. Il premio, attribuito alla lista o coalizione che abbia conseguito il maggior numero di voti validi e raggiunto la soglia stabilita dalla legge, rappresenta uno strumento volto a favorire la formazione di una maggioranza parlamentare stabile, preservando al contempo il nucleo essenziale della rappresentatività proporzionale. L'individuazione del quaranta per cento quale soglia minima per l'accesso al premio di governabilità ne sancisce l'adeguatezza in termini di ragionevolezza e proporzionalità. Tale impianto trova ulteriore coerenza nella disciplina prevista per il Senato, dove il carattere regionale dell'elezione e della distribuzione dei seggi derivanti dal premio attesta il rispetto del precetto di cui all'articolo 57 della Costituzione. La soglia del quaranta per cento, come stabilito dall'Alta Corte, è infatti certamente ragionevole e bilancia i principi costituzionali da una parte dell'eguaglianza del voto e dall'altra della stabilità del governo. Infine, la coerenza tra governabilità e rappresentatività è assicurata dai vincoli posti all'entità del premio medesimo: quest'ultimo, sia alla Camera che al Senato, non può infatti superare il quindici per cento dei seggi, rimanendo comunque ancorato alla soglia massima di 230 seggi conseguibili alla Camera dei deputati e 114 seggi conseguibili al Senato della Repubblica.

In questa cornice, il sistema elettorale rappresenta uno degli snodi essenziali dell'ordinamento costituzionale, poiché incide direttamente sulla composizione delle assemblee rappresentative e, per il loro tramite, sulla formazione dell'indirizzo politico della Repubblica. La chiarezza delle regole elettorali non costituisce quindi solo un'esigenza tecnica, ma un presidio di legittimazione democratica e di stabilità istituzionale.

Alla luce di tali coordinate, l'intervento riformatore prende le mosse dalle criticità emerse nell'applicazione del modello misto vigente. L'esperienza delle ultime legislature ha evidenziato come la componente uninominale, in un contesto politico frammentato, possa determinare scostamenti tra voti espressi e seggi attribuiti e rendere più difficile la formazione delle maggioranze parlamentari. Ciò incide sulla percezione di equità del sistema e sulla leggibilità dell'esito elettorale, elementi essenziali per la piena legittimazione delle istituzioni rappresentative.

L'esperienza applicativa ha evidenziato anche la difficoltà di assicurare una lettura immediata dell'esito elettorale in presenza di meccanismi complessi di attribuzione dei seggi. In un contesto di crescente frammentazione politica, tale opacità può incidere sulla percezione di equità del sistema e sulla fiducia nel processo elettorale. Da qui l'esigenza di un modello più lineare e comprensibile.

Muovendo da tali rilievi, la riforma si colloca lungo una linea chiara: il superamento della componente uninominale e la ricomposizione del sistema attorno a un modello

proporzionale rinnovato che si inserisce appieno nella tradizione costituzionale italiana e nella storia repubblicana dei sistemi elettorali proporzionali, adattandone gli strumenti alle esigenze emerse nella prassi applicativa. In questo modello la proporzionalità resta la regola di attribuzione dei seggi, ma è integrata da un correttivo di governabilità numericamente predeterminato e attivabile solo al ricorrere di condizioni esplicite di consenso.

La disciplina prevede che il premio operi sempre nei casi stabiliti dalla legge, secondo parametri oggettivi e predeterminati, assicurando certezza del risultato e prevedibilità degli effetti. Ove necessario, è contemplato un turno di ballottaggio tra le liste o coalizioni più votate, al fine di consentire agli elettori di esprimere una scelta chiara e definitiva in ordine alla formazione della maggioranza parlamentare nella singola Camera.

Il sistema che ne deriva realizza un equilibrio tra due esigenze fondamentali: da un lato, la rappresentazione proporzionale del pluralismo politico; dall'altro, la possibilità di assicurare una maggioranza definita, legittimata da un consenso verificabile.

Nel quadro sopra richiamato, la proposta di modifica del sistema elettorale delle Camere si fonda sui seguenti cardini:

- eliminazione della componente uninominale del sistema vigente e dei collegi uninominali, fatti salvi i casi particolari previsti dall'articolato per la Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige;
- attribuzione dei seggi con metodo proporzionale, su base nazionale per la Camera dei deputati e su base regionale per il Senato della Repubblica, in coerenza con i principi costituzionali di rappresentatività delle assemblee elettive;
- introduzione di un premio di governabilità numericamente predeterminato, pari a settanta seggi per la Camera dei deputati e trentacinque per il Senato della Repubblica, attribuito alla lista o coalizione che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale e almeno il quaranta per cento dei voti validi nell'Assemblea di riferimento;
- previsione di un eventuale turno di ballottaggio, subordinato alla condizione che le prime due liste o coalizioni di liste, pur non avendo raggiunto il quaranta per cento dei voti validi abbiano conseguito almeno il trentacinque per cento dei voti validi, finalizzato a consentire l'individuazione di una maggioranza parlamentare coerente con il consenso elettorale;
- attribuzione dei seggi esclusivamente con metodo proporzionale qualora non ricorrano le condizioni previste per l'assegnazione del premio di governabilità;
- previsione di una soglia di sbarramento al tre per cento;
- indicazione obbligatoria del nominativo da proporre per l'incarico di Presidente del Consiglio in sede di presentazione delle liste, quale elemento di trasparenza dell'offerta politica fatte salve le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica;

Su tali presupposti prende forma l'articolato della proposta, che traduce in disposizioni operative i principi sopra richiamati e ne assicura l'applicazione coordinata nelle diverse componenti del sistema elettorale delle Camere.

L'articolo 1 interviene sul testo unico per l'elezione della Camera dei deputati, ridefinendo l'architettura del sistema elettorale in coerenza con i principi generali della riforma.

In primo luogo, è riaffermato il principio del suffragio universale con voto diretto, eguale, libero e segreto, nel quadro di un sistema proporzionale fondato su collegi plurinominali. Tale scelta consente una più fedele traduzione del consenso elettorale in rappresentanza parlamentare, evitando gli scostamenti derivanti dalla componente uninominale.

In secondo luogo, l'articolo disciplina la struttura territoriale del sistema, articolando il territorio nazionale in circoscrizioni e collegi plurinominali delineati secondo criteri di omogeneità demografica, continuità territoriale e coerenza amministrativa. Il collegio plurinominali si conferma come l'unità di base della competizione elettorale.

L'articolo coordina inoltre la disciplina delle candidature con la nuova architettura del sistema, regolando la composizione delle liste, la raccolta delle sottoscrizioni e l'indicazione del nominativo proposto per l'incarico di Presidente del Consiglio, quale elemento di trasparenza politica privo di effetti vincolanti.

È inoltre previsto l'obbligo di presentazione delle liste in almeno un terzo delle circoscrizioni per quanto attiene alla Camera dei deputati e si giustifica in ragione della sua natura di Assemblea a base nazionale, chiamata a rappresentare l'intero corpo elettorale della Repubblica. Tale requisito assicura che l'accesso alla ripartizione dei seggi e agli eventuali meccanismi premiali sia riservato a soggetti dotati di una effettiva consistenza organizzativa e di un consenso non meramente localizzato o occasionale.

Sono infine disciplinate le modalità di attribuzione dei seggi secondo metodo proporzionale, con eventuale applicazione del premio di governabilità entro limiti numerici predeterminati.

L'articolo 2 interviene sul decreto legislativo n. 533 del 1993, mantenendo il principio costituzionale dell'elezione del Senato su base regionale ai sensi dell'articolo 57 della Costituzione.

Le modifiche seguono in modo speculare le rimodulazioni effettuate per la Camera, tenendo conto delle peculiarità territoriali previste dall'ordinamento vigente e salvaguardando i casi speciali relativi alle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige.

L'articolo 3 introduce la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione delle disposizioni si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La proposta si inserisce inoltre in una più ampia riflessione sulla qualità della rappresentanza democratica e sul rapporto tra cittadini e istituzioni. Regole elettorali chiare e coerenti costituiscono infatti una condizione essenziale per la partecipazione consapevole degli elettori e per la legittimazione delle decisioni pubbliche.

La proposta si muove nel solco della giurisprudenza costituzionale e dell'esperienza parlamentare, con l'obiettivo di rendere più trasparente il rapporto tra voto e rappresentanza, più stabile l'assetto parlamentare che ne deriva e più solido il nesso tra volontà popolare e decisione pubblica. In questo modo la riforma si propone di rafforzare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni rappresentative, assicurando regole elettorali più chiare, trasparenti e coerenti con i principi costituzionali. Un sistema elettorale comprensibile ed equilibrato rappresenta infatti il presupposto indispensabile per una democrazia solida, capace di coniugare pluralismo politico e stabilità dell'azione di governo.

Proposta di legge

Articolo 1

(Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di seguito denominato decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, è sostituito dal seguente:

«Art. 1

1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed eguale, libero e segreto, espresso in un turno elettorale nonché, se necessario, in un secondo turno di ballottaggio, da svolgersi in tutte le circoscrizioni del territorio nazionale, comprese le circoscrizioni di cui all'articolo 2.
2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e fermo restando quanto disposto dall'articolo 2.
3. Le circoscrizioni sono ripartite nei collegi plurinominali di cui alla Tabella A.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177.
4. Salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero e quelli assegnati ai sensi dall'articolo 2, i seggi sono ripartiti tra le liste e le coalizioni di liste attribuendo i seggi con metodo proporzionale, ai sensi degli articoli 83 e 83-bis, con l'eventuale attribuzione di un premio di governabilità pari a 70 seggi complessivi, da assegnare alle condizioni previste dall'articolo 83 a liste presentate a livello circoscrizionale, in favore della coalizione o lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi a livello nazionale, e che abbia conseguito almeno il 40 per cento di voti validi in un primo turno di

votazione, ovvero a seguito di un turno di ballottaggio, ai sensi dell'articolo 83, comma 1-bis.»

2. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Le elezioni nelle circoscrizioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige sono regolate dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico. La circoscrizione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale. La circoscrizione Trentino-Alto Adige è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità pari superiore; i restanti seggi sono assegnati con metodo proporzionale, secondo quanto disposto dall'articolo 93-septies, comma 2.».
3. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 è sostituito dal seguente:

«Art. 3

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare contestualmente al decreto di convocazione dei comizi, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sono effettuate:
 - a) l'assegnazione del numero dei seggi alle singole circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico;
 - b) la distribuzione tra le circoscrizioni di cui alla medesima tabella A, ad esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, di un numero complessivo di 70 seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 83.
2. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, per ciascuna circoscrizione di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, ad esclusione delle circoscrizioni di cui all'articolo 2, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, sono altresì determinate:
 - a) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione dei seggi ad essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a), detratti quelli ad essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera b);
 - b) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione di tutti

seggi ad essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, lettera a).»

4. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Ogni elettore dispone di un voto da esprimere su un'unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista, corredato dei nomi dei candidati nel collegio plurinominale e dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'eventuale attribuzione del premio di governabilità.»
5. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «4-bis. Il decreto stabilisce che l'eventuale secondo turno di votazione dovrà tenersi nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi.»
6. All'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, primo comma, primo periodo, le parole: «e nei collegi uninominali» e: «e nei singoli collegi uninominali» sono soppresse.
7. All'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 2, il secondo periodo è soppresso;
 - b) Al comma 3, le parole: «da loro indicata come capo della forza politica» sono sostituite dalle seguenti: «da indicare come proposta per l'incarico di Presidente del Consiglio. Nel caso di liste collegate tra di loro, queste dichiarano obbligatoriamente il medesimo nome. In tal caso, la dichiarazione deve essere sottoscritta dai presidenti o dai segretari di partito o gruppo politico collegati in coalizione».
8. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al comma 1, le parole: «nei collegi uninominali della circoscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dei candidati delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
9. All'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al primo comma, primo periodo, le parole: «, con l'indicazione dei candidati nella lista dei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale,» sono soppresse;
 - b) Al primo comma, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno un terzo delle circoscrizioni di cui alla tabella A allegata al presente testo unico, fatte salve le circoscrizioni di cui all'articolo 2.»;
 - c) Il comma 1-bis è abrogato;

d) il comma 2-bis è sostituito dal seguente: «2-bis. I partiti o gruppi politici organizzati che hanno presentato liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nei collegi plurinominali di tutte le circoscrizioni del territorio nazionale, fatte salve quelle di cui all'articolo 2, presentano altresì, in ciascuna circoscrizione, in ciascuna circoscrizione, liste di candidati circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4. In caso di coalizione di liste, le liste circoscrizionali di cui al primo periodo sono le medesime per la coalizione nel suo complesso e sono presentate congiuntamente dalle liste coalizzate ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1. I candidati delle liste circoscrizionali sono presentati secondo un ordine numerico, e accettano la candidatura con la sottoscrizione della stessa. Ciascuna lista singola o coalizione di liste che intende concorrere all'attribuzione del premio di governabilità è tenuta a presentare un numero di candidati circoscrizionali pari al numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, quale premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), a pena di inammissibilità della lista circoscrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità. Per ogni candidato devono essere indicati il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale e la circoscrizione nella quale viene presentato.»;

e) Al comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di seggi assegnati; in ogni caso, il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei.»;

f) Al comma 3.1, primo periodo, le parole: «presentate da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali di cui al comma 2-bis presentate da ogni lista o coalizione di liste»;

g) Al comma 3-bis, le parole: «alla lista» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle liste presentate ai sensi del comma 1 e del comma 2-bis».

10. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 1 è sostituito dal seguente: «Nessun candidato può presentarsi con diversi contrassegni nei collegi plurinominali o nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, a pena di nullità.»;

b) Il comma 3 è abrogato;

c) Al comma 4, le parole: «Il candidato in un collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «Il candidato nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

d) Il comma 5 è sostituito dal seguente: «Il candidato nella circoscrizione Estero non può essere candidato in nessuna delle liste di cui all'articolo 18-bis.».

11. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al comma 1, le parole: «e nei collegi uninominali devono essere presentati» sono sostituite dalle

seguenti: «e le liste di candidati circoscrizionali, presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, di cui all'articolo 18-bis, comma 2-bis, devono essere presentate».

12. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al comma 2, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
13. All'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1, numero 4), le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e»;
 - b) Al comma 1, numero 5), le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e»;
 - c) Al comma 1, numero 6-bis), le parole: «in ciascun collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
 - d) Il comma 4 è abrogato.
14. All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al comma 1, il numero 2), è sostituito dal seguente: «2) stabilisce, mediante un unico sorteggio da effettuarsi alla presenza dei delegati di lista, il numero d'ordine da assegnare, in tutti i collegi plurinominali della circoscrizione, alle coalizioni e alle liste non collegate e ai relativi contrassegni di lista, nonché, per ciascuna coalizione, l'ordine dei contrassegni delle liste della coalizione. I contrassegni di ciascuna lista, unitamente ai nominativi dei candidati, nell'ordine numerico di cui all'articolo 18-bis, comma 3, e ai nominativi dei candidati delle liste presentati ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, sono riportati sulle schede di votazione e sui manifesti secondo l'ordine progressivo risultato dal suddetto sorteggio.»
15. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al comma 1, numero 4), le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».
16. All'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Il comma 2, è sostituito dal seguente: «2. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno della lista, a fianco del quale, nello stesso rettangolo, sono

elencati i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio plurinominale secondo il rispettivo ordine di presentazione. Al di sotto del rettangolo di cui al primo periodo, entro un altro rettangolo, sono riportati i nomi e i cognomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'assegnazione del premio di governabilità.»

b) Al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità sono posti all'interno di un rettangolo più ampio.»;

c) Al comma 3, secondo periodo, le parole: «sono posti sotto» sono sostituite dalle seguenti: «sono posti sopra»;

d) Al comma 3, secondo periodo, le parole: «quello del candidato del collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

e) Al comma 4, primo periodo, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

f) Al comma 5, primo periodo, le parole: «e per il candidato uninominale ad essa collegato» sono sostituite dalle seguenti: «e per i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità ad essa collegati»;

g) Al comma 5, secondo periodo, le parole: «sul nome del candidato uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;

h) Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In caso di svolgimento del turno di ballottaggio la scheda, con le caratteristiche essenziali del modello descritto nelle tabelle A-quater e A-quinquies allegate al presente testo unico, contiene due rettangoli, con ordine stabilito mediante sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale nazionale, con all'interno i contrassegni delle liste collegate in coalizione o il contrassegno di lista ammessi al ballottaggio.»

17. All'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;

b) Il comma 3 è sostituito dal seguente: «Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.»

18. All'articolo 59-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. Se l'elettore traccia un segno sul rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale, il voto è comunque valido a favore della lista.»;
- b) Al comma 2, le parole: «e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
- c) Al comma 3, le parole: «il nome e il cognome del candidato nel collegio uninominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità», conseguentemente, le parole: «il candidato non è collegato» sono sostituite dalle seguenti: «i predetti candidati non sono collegati».

19. All'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 3, terzo periodo, le parole: «e il cognome del candidato al quale è attribuito il voto per l'elezione nel collegio uninominale» sono soppresse;
- b) Al comma 3, quarto periodo, le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
- c) Al comma 3, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Prende altresì nota dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste.»;
- d) Al comma 3-bis, le parole: «e i voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse.

20. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, numero 2), le parole: «e dei voti di ciascun candidato nel collegio uninominale» sono soppresse;
- b) Al comma 2, le parole: «e per i singoli candidati» sono soppresse.

21. All'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 1, la lettera a) è soppressa;
- b) Al comma 1, la lettera b) è soppressa;
- c) Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale, e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i nomi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 58, terzo comma,

ultimo periodo, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio plurinominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nelle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;»

d) Al comma 1, la lettera d) è soppressa;

e) Al comma 1, la lettera g) è soppressa;

f) Al comma 1, la lettera h) è soppressa.

22. All'articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, lettera c), le parole: «fatto salvo, per le liste» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 4) e fatto salvo, per le liste»;

b) Al comma 1, lettera e), l'alinea è sostituita dalla seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;

c) Al comma 1, lettera e), numero 1), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

c) Al comma 1, lettera e), numero 2), le parole: «o i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione ai sensi dell'articolo 77, con arrotondamento all'unità superiore»; sono soppresse;

d) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti: «3) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al numero 1) rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi nella regione medesima;

4) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 3)»;

e) Al comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella

che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, e quella che ha ottenuto la seconda maggiore cifra elettorale nazionale;

e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, assegna alla lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera e-bis) il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, pari a 70 seggi e procede ai sensi della lettera f);

e-quinqies) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, l'Ufficio verifica se entrambe le cifre elettorali nazionali delle coalizioni o liste singole individuate ai sensi della lettera e-bis) corrispondano ad almeno il 35 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quinqies) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 1-bis; qualora invece la verifica di cui alla lettera e-quinqies) abbia dato esito negativo, prosegue ai sensi del comma 1-ter);

f) Al comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «procede al riparto provvisorio dei seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), tra le coalizioni di liste e le singole liste di cui alla lettera e) del presente comma in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna di esse, determinata ai sensi della lettera c).»;

h) Al comma 1, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: «f-bis) verifica se i seggi assegnati alla coalizione o lista singola cui è stato assegnato il premio di governabilità, ivi inclusi quelli assegnati ai sensi della lettera f) sia superiore a 230 seggi complessivi;

f-ter) qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f) e prosegue ai sensi della lettera g) e seguenti; qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) abbia dato esito positivo prosegue ai sensi del comma 1-quater);

i) Al comma 1, lettera g), le parole da: «che abbiano conseguito» fino a: «lettera f) del presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera e), numeri 3) e 4). A tal fine divide la somma delle cifre elettorali nazionali di tali liste per il numero di seggi già individuato ai sensi della lettera f)».

l) Al comma 1, lettera h), primo periodo, le parole: «di cui alla lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi della lettera f)»;

m) Al comma 1, lettera h), le parole: «determina il numero di seggi da attribuire in ciascuna circoscrizione sottraendo dal numero dei seggi spettanti alla circoscrizione stessa ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione. Divide quindi» sono sostituite dalle seguenti: «divide»;

n) Al comma 1, lettera h), dopo le parole: «numero di seggi da attribuire alla circoscrizione,» sono aggiunte le seguenti: «di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a).»;

o) Al comma 1, lettera i), secondo periodo, le parole: «lettera g), primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e), numeri 3) e 4)»;

p) Al comma 1, lettera i), le parole da: «In caso negativo procede» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «In caso negativo, con riferimento alle liste eccedentarie e alle liste deficitarie, procede ai sensi della lettera h), periodi nono e seguenti.»;

q) Dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Qualora la verifica di cui alla lettera e-quinquies) abbia dato esito positivo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le due coalizioni o liste singole di cui alla lettera e-bis). A seguito del turno di ballottaggio, l'Ufficio centrale nazionale procede come segue:

a) assegna alla coalizione o lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi nel turno di ballottaggio, il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 4, pari a 70 seggi;

b) prosegue ai sensi del comma 1, lettera f) e seguenti.

1-ter. Qualora la verifica di cui alla lettera e-quinquies) del comma 1 abbia dato esito negativo, l'Ufficio distribuisce i seggi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b) secondo quanto disposto ai sensi del comma 1, lettere f), g) h) ed i).

1-quater. Qualora la verifica di cui alla lettera f-bis) del comma 1 abbia dato esito positivo, l'Ufficio, ferma restando l'applicazione del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quater) o ai sensi del comma 1-bis, lettera a), procede come segue:

a) assegna alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un totale di 160 seggi; divide quindi la cifra elettorale nazionale di tale coalizione o lista singola per 160, ottenendo così il quoziente elettorale nazionale di maggioranza, nell'effettuare tale divisione non tiene conto della parte frazionaria del quoziente;

b) procede ad un nuovo riparto ai sensi della lettera f) del comma 1, relativamente ai soli 154 seggi spettanti alle coalizioni e alle liste singole di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), del comma 1 diverse da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità. A questo fine divide il totale delle loro cifre elettorali nazionali per 154, ottenendo il quoziente elettorale nazionale di minoranza. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) procede ai sensi della lettera g) del comma 1, ripartendo tra le liste tra loro coalizzate i seggi spettanti a ciascuna coalizione ai sensi delle lettere a) e b);

d) procede quindi alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi assegnati alle coalizioni e liste singole ai sensi delle lettere a), b) e c). A tale fine per la coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, divide la rispettiva cifra elettorale circoscrizionale per il quoziente elettorale nazionale di maggioranza di cui alla lettera a), ultimo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente per le altre coalizioni e liste singole, divide le rispettive cifre elettorali circoscrizionali per il quoziente elettorale di minoranza di cui alla lettera b), secondo periodo, ottenendo così l'indice relativo ai seggi da attribuire nella circoscrizione a tali coalizioni e liste singole. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici, ottenendo così il quoziente di attribuzione circoscrizionale. La parte intera del quoziente di attribuzione rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni e liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato le maggiori parti decimali e, in caso di parità, alle coalizioni e liste singole che hanno conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le coalizioni e liste singole alle quali è stato già attribuito il numero di seggi ad esse assegnato a seguito delle operazioni di cui alle lettere a), b) e c). Successivamente l'Ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutte le circoscrizioni a ciascuna alle coalizioni e liste singole corrisponda al numero di seggi determinato ai sensi delle lettere a), b) e c). In caso negativo, con riferimento alle coalizioni e liste singole eccedentarie e alle coalizioni e liste singole deficitarie, procede ai sensi del comma 1, lettera h), periodi nono e seguenti;

e) successivamente, per ciascuna coalizione di liste, procede a ripartire i seggi a essa assegnati nelle circoscrizioni ai sensi della lettera d) tra le liste ammesse, procedendo come disposto al comma 1, lettera i).

1-quinquies. L'ufficio centrale nazionale procede ai sensi del comma 1-ter anche qualora la coalizione o lista singola cui dovrebbe essere attribuito il premio di governabilità ai sensi dei commi 1 o 1-bis del presente articolo, sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste in tutte le circoscrizioni, ai sensi del comma 1 dell'articolo 18-bis.»;

r) Al comma 2, dopo le parole: «a ciascuna lista», sono aggiunte le seguenti: «e la singola lista o coalizione di liste eventualmente assegnataria del premio di governabilità.».

23. All'articolo 83-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, le parole da: «all'attribuzione nei singoli collegi» fino a: «da attribuire nel collegio stesso.» sono sostituite dalle seguenti: «:

a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità;

b) all'attribuzione nei singoli collegi plurinominali dei seggi spettanti alle liste, in tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 83, comma 1-quater. A tale fine l'Ufficio:

1) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

2) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione secondo la comunicazione di cui all'articolo 83, comma 2.

3) accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione dall'Ufficio elettorale centrale nazionale. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.»;

b) Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. L'Ufficio centrale circoscrizionale, qualora i seggi siano stati assegnati alle liste ai sensi dell'articolo 83, comma 1-quater, procede come segue:

a) determina, ai fini della ripartizione, il quoziente elettorale circoscrizionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione, e il quoziente elettorale circoscrizionale delle altre liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione di seguito denominate, rispettivamente, “gruppo di liste di maggioranza” e “gruppo di liste di minoranza”. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di ciascun gruppo di liste per il totale dei seggi rispettivamente loro assegnati nella circoscrizione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinomiale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinomiale del

gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi del numero 1), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi complessivamente determinato dall'Ufficio centrale nazionale. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3)».

24. All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Il comma 3 è abrogato, conseguentemente al comma 4, le parole: «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».

b) Il comma 6 è abrogato, conseguentemente al comma 7, le parole: «di cui al comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5».

25. All'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il comma 1-bis è sostituito dal seguente: «1-bis. Il deputato eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità e in uno o più collegi plurinominali si intende eletto nella lista dei candidati presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».

26. All'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, tra quelli assegnati, ai sensi dell'articolo 83, comma 1, lettera e-quater), ovvero ai sensi dell'articolo 83, comma

1-bis, lettera a), alle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, è attribuito, nell'ambito della medesima circoscrizione, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, nel caso la lista circoscrizionale fosse collegata ad una lista singola, ovvero, nel caso la lista circoscrizionale fosse collegata ad una coalizione di liste, al candidato primo dei non eletti, secondo l'ordine di presentazione, della lista coalizzata che abbia la maggiore parte decimale del quoziente non utilizzata, procedendo secondo l'ordine decrescente; esaurite le liste con la parte decimale del quoziente non utilizzata, si procede con le liste facenti parte della medesima coalizione, sulla base delle parti decimali del quoziente già utilizzate, secondo l'ordine decrescente. Nel caso di circoscrizione suddivisa in più collegi plurinominali, il seggio è attribuito alla lista di cui al secondo periodo nel collegio plurinomiale ove essa abbia ottenuto la maggiore cifra elettorale percentuale di collegio.»

b) Al comma 2, le parole: «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «2, 4, e 5».

27. Dopo l'articolo 93-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono aggiunti i seguenti: «Art. 93-quinquies 1. Le elezioni nella circoscrizione Trentino-Alto Adige sono disciplinate dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, con le modificazioni e integrazioni di cui al presente titolo. I candidati concorrenti nei collegi uninominali sono eletti con metodo maggioritario; i seggi da assegnare con metodo proporzionale sono attribuiti con le modalità di cui all'articolo 93-septies, comma 2.

2. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati, i quali si collegano con una lista singola o con liste tra loro collegate che abbiano depositato il proprio contrassegno ai sensi degli articoli 14 e 14-bis. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nella scheda elettorale il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno presentato ai sensi dell'articolo 14 dalla lista cui egli è collegato. Nell'ipotesi di collegamento con più liste, il nome ed il cognome del candidato sono accompagnati dal contrassegno di ciascuna delle liste cui egli è collegato. Il candidato nel collegio uninominale indica, nella dichiarazione di collegamento, il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio uninominale o in più di una lista circoscrizionale.

3. Per ogni candidato nei collegi uninominali devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio uninominale per il quale viene presentato e il contrassegno o i contrassegni, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, con esso collegati, nonché la lista o le liste alle quali il candidato si

collega per i fini di cui al comma 2. Ciascun candidato nel collegio uninominale è contraddistinto dal contrassegno di una lista o di più liste presentate per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Per le donne candidate può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi uninominali deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, con l'indicazione dei candidati della lista nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale deve essere sottoscritta da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale. In caso di scioglimento della Camera dei deputati che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

5. Per la presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale che concorrono all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 18-bis, 19 e 20.

6. La presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale e delle candidature nei collegi uninominali è effettuata ai sensi dell'articolo 20 presso la cancelleria della Corte d'appello di Trento.

Art. 93-sexies 1. La votazione ha luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello previsto dalle tabelle H-bis e H-ter allegate al presente testo unico. Per ciascun collegio uninominale, la scheda per la votazione reca i nomi e i cognomi dei candidati nel collegio uninominale, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il quale è riportato, entro un altro rettangolo, il contrassegno della lista cui il candidato è collegato. A fianco del contrassegno, nello stesso rettangolo, sono elencati i nomi e i cognomi dei candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale con metodo proporzionale, secondo il rispettivo ordine di presentazione.

2. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i rettangoli di ciascuna lista e quello del candidato nel collegio uninominale sono posti all'interno di un rettangolo più ampio. All'interno di tale rettangolo più ampio, i rettangoli contenenti i contrassegni delle liste nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista sono posti sotto quello del candidato nel collegio uninominale su righe orizzontali ripartite in due rettangoli. La larghezza del rettangolo contenente il nome e il cognome del candidato nel

collegio uninominale è doppia rispetto alla larghezza dei rettangoli contenenti il contrassegno nonché i nomi e i cognomi dei candidati di lista.

3. L'elettore esprime il voto tracciando con la matita sulla scheda un segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati di lista. Il voto è valido a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale.

4. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, i voti sono validi a favore della lista e ai fini dell'elezione del candidato nel collegio uninominale. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio uninominale.

Art. 93-septies 1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, compiute le operazioni di cui all'articolo 76:

a) determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato nel collegio uninominale; tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dal candidato nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale;

b) proclama eletto in ciascun collegio uninominale il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi, in caso di parità, è eletto il candidato più giovane di età;

c) determina la cifra elettorale di collegio uninominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio uninominale e dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali collegati a più liste in coalizione di cui all'articolo 93-sexies, comma 4, ultimo periodo, attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'Ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio uninominale per il numero dei voti espressi a favore dei soli candidati nei collegi uninominali, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;

d) determina la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma delle cifre elettorali di collegio uninominale di ciascuna lista;

e) determina il totale dei voti validi della circoscrizione. Tale totale è dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste;

f) individua le liste singole e le coalizioni di liste che abbiano ottenuto un numero di voti validi pari ad almeno il 20 per cento del totale dei voti validi espressi nella circoscrizione.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale procede all'assegnazione dei seggi in ragione proporzionale tra le liste e le coalizioni; a tal fine:

a) divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste singole e delle coalizioni di cui alla lettera f), per il numero di seggi da attribuire nella circoscrizione, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna coalizione di liste o singola lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione di liste o singola lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni di liste o singole liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio;

b) i seggi assegnati a ciascuna coalizione di liste sono ripartiti tra le liste coalizzate. A tal fine per ciascuna coalizione, calcola il quoziente elettorale di coalizione dato dalla somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste coalizzate, per il numero di seggi da distribuire. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi, e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.

3. Al termine delle operazioni di cui al comma 2, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista della circoscrizione, secondo l'ordine di presentazione.».

28. All'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al comma 2, le parole: «candidatura nel collegio uninominale o più di una» sono soppresse.

29. All'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, al comma 2, le parole: «dei candidati nei collegi uninominali» sono soppresse.

30. Le tabelle A, A-bis e A-ter allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, sono sostituite dalle tabelle A, A-bis, A-ter, A-quater e A-quinquies di cui

agli allegati 1 e 2 alla presente legge. Dopo la tabella H del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1993 sono aggiunte le tabelle H-bis e H-ter di cui all'allegato 3 alla presente legge.

Articolo 2

(Modifiche al sistema di elezione del Senato della Repubblica)

1. L'articolo 1 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, di seguito denominato decreto legislativo n. 533 del 1993, è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Il Senato della Repubblica è eletto su base regionale in un turno elettorale nonché, se necessario, in un secondo turno di ballottaggio, da svolgersi in tutte le regioni del territorio nazionale, comprese le regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige. Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono ripartiti tra le regioni a norma dell'articolo 57 della Costituzione sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.

2. Fatti salvi i collegi uninominali delle Regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, per l'assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione regionale è ripartita nei collegi plurinominali di cui alla Tabella B.2 allegata al decreto legislativo 23 dicembre 2020, n. 177. L'assegnazione dei seggi alle liste e alle coalizioni di liste nei collegi plurinominali si effettua con metodo proporzionale, con eventuale attribuzione di un premio di governabilità di 35 seggi complessivi da assegnare alle condizioni previste dall'articolo 16-bis a liste presentate a livello regionale, in favore della lista o della coalizione di liste che abbia conseguito il maggior numero di voti validi, purché pari ad almeno il 40 per cento dei voti validi a livello nazionale, ovvero a seguito di ballottaggio, ai sensi dell'articolo 16-bis.

2-bis. Con il medesimo decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione, riportati dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, e con esclusione delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, sono determinate:

- a) la distribuzione tra le regioni di un numero complessivo di 35 seggi, da assegnare quale premio di governabilità, alle condizioni previste dall'articolo 16-bis;
- b) per il caso di attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale, dei seggi ad essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1, detratti quelli di cui alla lettera a);

c) per il caso di mancata attribuzione del premio di governabilità, la distribuzione tra i collegi plurinominali di ciascuna circoscrizione regionale, di tutti i seggi ad essa spettanti ai sensi della distribuzione di cui al comma 1.

3. La regione Valle d'Aosta è costituita in un unico collegio uninominale.

4. La regione Trentino-Alto Adige è costituita in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge 30 dicembre 1991, n. 422, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione.»

2. All'articolo 2 del decreto legislativo n. 533 del 1993, primo comma, le parole: «suddivise in collegi uninominali e collegi plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «suddivise, fatti salvi i collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige, in collegi plurinominali e con eventuale attribuzione del premio di governabilità di 35 seggi assegnati per ciascuna circoscrizione regionale con le modalità di cui all'articolo 1, comma 3.»
3. All'articolo 4 del decreto legislativo n. 533 del 1993, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. Il decreto stabilisce che l'eventuale ballottaggio si terrà nella seconda domenica successiva a quella di convocazione dei comizi elettorali.»
4. All'articolo 9 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 2 le parole: «nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominali» sono sostituite dalle seguenti: «circostrizionale presentata ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
 - b) Al comma 2, infine, è aggiunto il seguente periodo: «È ammessa la presentazione di liste anche in una sola regione.»
 - c) Al comma 4, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il numero dei candidati non può essere superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominali nell'ambito della distribuzione di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettera c). In ogni caso il numero dei candidati non può essere inferiore a due né superiore a sei.»;
 - d) Al comma 4-bis, il primo periodo dopo le parole: «delle candidature» sono aggiunte le seguenti: «, a livello nazionale»;
 - e) Al comma 4-bis, primo periodo, le parole: «da ogni lista o coalizione di liste nei collegi uninominali della regione» sono sostituite dalle seguenti: «nelle circoscrizioni regionali da ogni lista o coalizione di liste ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità».

5. All'articolo 11 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1, lettera a), secondo periodo, le parole: «nei collegi uninominali» sono sostituite dalle seguenti: «delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
 - b) Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. In caso di svolgimento del secondo turno di ballottaggio la scheda, con le caratteristiche essenziali nel modello descritto nelle tabelle C e D allegate al presente testo unico, contiene due rettangoli, con ordine stabilito mediante sorteggio effettuato dall'Ufficio centrale nazionale, con all'interno i contrassegni delle liste collegate in coalizione o il contrassegno delle liste ammesse al ballottaggio.»
6. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 533 del 1993, primo comma, le parole: «venticinquesimo anno di età» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».
7. All'articolo 14 del decreto legislativo n. 533 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) Al comma 1, le parole: «e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale» sono sostituite dalle seguenti: «i nominativi dei candidati del collegio plurinominale e i nominativi dei candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità»;
 - b) Al comma 1, il secondo periodo è soppresso;
 - c) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi in cui il segno sia tracciato solo nel rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità, i voti sono validi a favore della lista. Nel caso di più liste collegate in coalizione, i voti sono ripartiti tra le liste della coalizione in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna nel collegio plurinominale.»
8. All'articolo 16, primo comma, del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) La lettera a) è soppressa;
 - b) La lettera b) è soppressa;
 - c) La lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) determina la cifra elettorale di collegio plurinominale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi conseguiti dalla lista stessa nelle singole sezioni elettorali del collegio plurinominale e dei voti espressi nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, che sono attribuiti alla lista a seguito delle seguenti operazioni: l'ufficio divide il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste della coalizione nel collegio per il numero dei voti espressi tracciando un segno nel solo rettangolo contenente i candidati delle liste circoscrizionali presentate ai fini

dell'attribuzione del premio di governabilità collegati a più liste in coalizione, ottenendo il quoziente di ripartizione. Divide poi il totale dei voti validi conseguiti da ciascuna lista per tale quoziente. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei voti da assegnare a ciascuna lista; i voti che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni abbiano dato i maggiori resti, secondo l'ordine decrescente dei resti medesimi;»

d) La lettera d) è soppressa;

e) La lettera g) è soppressa;

f) La lettera h) è soppressa.

9. All'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, alinea, le parole: “tutti gli Uffici” sono sostituite dalle seguenti: «dagli Uffici»;

b) Al comma 1, lettera c), terzo periodo, dopo le parole: «inferiore all'1 per cento del totale,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi della lettera e), numero 4) e»;

c) Al comma 1, lettera c), terzo periodo, le parole: «ovvero per le liste collegate rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute, presentate esclusivamente in una regione ad autonomia speciale il cui statuto o le relative norme di attuazione prevedano una particolare tutela di tali minoranze linguistiche, i cui candidati siano stati proclamati eletti in almeno un quarto dei collegi uninominali della circoscrizione regionale ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

d) Al comma 1, lettera e), l'alinea è sostituita dalla seguente: «individua quindi le coalizioni di liste e le liste ammesse alla ripartizione dei seggi, identificandole nelle seguenti:»;

e) Al comma 1, lettera e), numero 1), le parole da: «ovvero una lista collegata rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute» a: «ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

f) Al comma 1, lettera e), numero 2), le parole da: «nonché le liste non collegate, o collegate in coalizioni che non abbiano raggiunto la percentuale di cui al numero 1),» a: «ai sensi dell'articolo 16, con arrotondamento all'unità superiore» sono soppresse;

g) Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), sono aggiunti i seguenti: «3) le liste collegate con altre nelle coalizioni di cui al numero 1), che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi, nonché le liste collegate nelle coalizioni di cui al numero 1) che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi almeno in una regione;

4) per ciascuna coalizione di liste di cui al numero 1), la lista che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale nazionale tra quelle non ammesse alla ripartizione dei seggi ai sensi del numero 3);»;

h) Al comma 1, dopo la lettera e), sono aggiunte le seguenti: «e-bis) individua quindi tra le liste singole e le coalizioni di liste di cui alla lettera e), numeri 1) e 2), quella che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, e quella che ha ottenuto la seconda maggiore cifra elettorale nazionale;

e-ter) verifica se la cifra elettorale nazionale della lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale, individuata ai sensi della lettera e-bis), corrisponda ad almeno il 40 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-quater) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito positivo, assegna alla lista o coalizione che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale nazionale di cui alla lettera e-bis) il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a 35 seggi e procede ai sensi della lettera f);

e-quinqües) qualora la verifica di cui alla lettera e-ter) abbia dato esito negativo, l'Ufficio verifica se entrambe le cifre elettorali nazionali delle coalizioni o liste singole individuate ai sensi della lettera e-bis) corrispondano ad almeno il 35 per cento del totale nazionale dei voti validi;

e-sexies) qualora la verifica di cui alla lettera e-quinqües) abbia dato esito positivo, prosegue ai sensi del comma 2; qualora invece la verifica di cui alla lettera e-quinqües) abbia dato esito negativo, prosegue ai sensi del comma 3);»

i) Al comma 1, la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) procede, per ciascuna regione, ad una prima distribuzione provvisoria dei seggi di cui all'articolo 1 comma 2-bis, lettera b), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2) in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse. A tale fine divide il totale delle cifre elettorali regionali di ciascuna coalizione e lista singola per il numero dei seggi da attribuire nella regione, ottenendo così il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna coalizione e lista singola per il quoziente elettorale regionale. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna coalizione e lista singola. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle coalizioni o liste singole per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. Determina poi il totale nazionale dei seggi assegnati in base a tale attribuzione provvisoria a ciascuna coalizione di liste e lista singola. Tale totale è dato, per ciascuna coalizione e lista singola, dalla somma dei seggi ad essa assegnati in ciascuna regione. Ordina, infine, i resti che in ciascuna regione hanno dato luogo all'attribuzione dei seggi alle due coalizioni o liste singole di cui alla lettera e-bis) all'interno di un'unica graduatoria nazionale crescente.»;

l) Al comma 1, dopo la lettera f), sono aggiunte le seguenti: «g) verifica se i seggi assegnati alla coalizione o lista singola cui è stato assegnato il premio di governabilità, ivi inclusi quelli assegnati ai sensi della lettera f), sia superiore a 114 seggi complessivi.

h) qualora la verifica di cui alla lettera g) abbia dato esito negativo, conferma il riparto dei seggi effettuato ai sensi della lettera f), e comunica il risultato delle operazioni agli Uffici elettorali regionali ai sensi del comma 7;

i) qualora la verifica di cui al comma 1, lettera g) abbia dato esito positivo, l'Ufficio prosegue ai sensi del comma 4.»;

m) Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «2. Qualora la verifica di cui alla lettera e-quinquies) abbia dato esito positivo, si procede ad un turno di ballottaggio fra le due coalizioni o liste singole di cui alla lettera e-bis). A seguito del turno di ballottaggio, l'Ufficio centrale nazionale procede come segue:

a) assegna alla coalizione o lista singola che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi nel turno di ballottaggio, il premio di governabilità di cui all'articolo 1, comma 2, pari a 35 seggi;

b) prosegue ai sensi del comma 1, lettera f) e seguenti.

3. Qualora la verifica di cui alla lettera e-quinquies) del comma 1 abbia dato esito negativo, l'Ufficio procede, per ciascuna regione, alla distribuzione dei seggi di cui all'articolo 1 comma 2-bis, lettera c), tra le coalizioni e le singole liste individuate ai sensi della lettera e), numeri 1) e 2) in base alla cifra elettorale regionale di ciascuna di esse, secondo quanto disposto dalla lettera f), secondo periodo e seguenti. Procede poi alle comunicazioni agli Uffici elettorali regionali di cui al comma 7.

4. Nel caso di cui al comma 1, lettera i), l'Ufficio procede come segue:

a) ferma restando l'attribuzione dei 35 seggi di premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quater), o ai sensi del comma 2, lettera a), sottrae alla coalizione o lista singola cui è stato attribuito il premio di governabilità un numero di seggi pari alla differenza tra il totale dei seggi attribuiti ai sensi del comma 1 lettera f) e 79. I seggi sono sottratti nelle regioni sulla base della graduatoria nazionale crescente dei resti di cui al comma 1, lettera f), ultimo periodo, in numero pari a quanto determinato al periodo precedente.

b) in ciascuna regione in cui è stato sottratto un seggio ai sensi della lettera a), è corrispondentemente assegnato un seggio alla coalizione o lista singola diversa da quella cui è stato attribuito il premio di governabilità che, a seguito della ripartizione regionale di cui al comma 1, lettera f), presenta il maggiore resto non utilizzato, ovvero in caso non vi siano resti non utilizzati, a quella che presenta la maggiore cifra elettorale regionale.

5. L'Ufficio elettorale centrale nazionale, procede ai sensi del comma 3 anche qualora la coalizione o lista singola cui dovrebbe essere attribuito il premio di governabilità ai sensi dei commi 1 o 2, sia una coalizione o lista singola che non ha presentato liste circoscrizionali, ai sensi dell'articolo 8.

6. Al termine delle operazioni l'Ufficio centrale elettorale nazionale, a mezzo di estratto del verbale, comunica agli Uffici elettorali regionali, l'elenco delle liste e delle coalizioni di liste individuate ai sensi della lettera e); la coalizione o lista singola eventualmente assegnataria del premio di governabilità ai sensi del comma 1, lettera e-quater) ovvero del comma 2, lettera a); l'assegnazione dei seggi alle coalizioni di liste e alle liste singole nella rispettiva regione come determinata ai sensi del comma 1 lettere f) e h), ovvero nei casi di cui ai commi 3 e 4.».

10. All'articolo 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, l'alinea è sostituita dalla seguente: «Sulla base delle comunicazioni di cui al comma 6 dell'articolo 16-bis l'Ufficio elettorale regionale procede»;

b) Al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: «a) alla proclamazione dei candidati della lista circoscrizionale presentata dalla lista singola o coalizione di liste cui è stato attribuito il premio di governabilità»;

c) Al comma 1, la lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) per ciascuna coalizione di liste, al riparto dei seggi fra le liste collegate ammesse al riparto di cui all'articolo 16-bis comma 1, lettera e), numeri 3) e 4). A tal fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali regionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già determinato dall'Ufficio centrale elettorale nazionale, ottenendo così il relativo quoziente di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale regionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti, e in caso di parità di resti, a quelle che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale regionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio.»;

d) Al comma 1, la lettera c) è soppressa.

e) Dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «2. I seggi spettanti alle liste in ciascuna regione sono determinati dalle attribuzioni effettuate dall'Ufficio centrale nazionale per le coalizioni di liste e per le liste singole, e comunicate ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 7, nonché dalle attribuzioni di seggi effettuate per le liste coalizzate ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Nel caso in cui la regione sia ripartita in più collegi plurinominali, l'Ufficio elettorale regionale procede ad attribuire nei collegi plurinominali i seggi assegnati a ciascuna lista in sede regionale. Il numero di seggi da distribuire alle liste nei collegi plurinominali è determinato:

a) dall'articolo 1, comma 2-bis, lettera b) nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e liste singole a seguito dell'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 1, 2 e 4;

b) dall'articolo 1, comma 2-bis, lettera c) nel caso in cui i seggi siano stati assegnati alle coalizioni e liste singole senza l'attribuzione del premio di governabilità, ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 3, e 5.

4. In tutti i casi diversi da quello di cui all'articolo 16-bis, comma 4, l'Ufficio procede alla distribuzione dei seggi assegnati al collegio tra le liste come segue:

a) determina il quoziente elettorale di collegio dividendo la somma delle cifre elettorali di collegio delle liste cui sono attribuiti seggi nella circoscrizione regionale per il numero dei seggi da attribuire nel collegio stesso. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) divide quindi la cifra elettorale di collegio di ciascuna lista per tale quoziente di collegio. La parte intera del quoziente così ottenuto rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati alle liste seguendo la graduatoria decrescente delle parti decimali dei quozienti così ottenuti; in caso di parità, sono attribuiti alle liste con la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio. L'Ufficio esclude dall'attribuzione di cui al periodo precedente le liste alle quali è stato attribuito il numero di seggi ad esse assegnato nella circoscrizione regionale, ai sensi del comma 2;

c) successivamente l'ufficio accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascuna lista corrisponda al numero di seggi ad essa attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, i seggi attribuiti in eccesso sono sottratti alla lista seguendo la graduatoria crescente delle parti decimali dei quozienti di attribuzione; alla lista cui sono stati attribuiti seggi in numero minore di quelli spettanti, i seggi sono assegnati nel collegio in cui essa ha la maggiore parte decimale del quoziente di attribuzione non utilizzata.

5. Nel caso di cui all'articolo 16-bis, comma 4, l'ufficio procede come segue:

a) determina il quoziente elettorale regionale della lista singola ovvero delle liste della coalizione cui è stato attribuito il premio di governabilità, limitatamente alle liste cui sono attribuiti seggi nella regione, e il quoziente elettorale regionale delle altre liste cui sono attribuiti seggi nella regione, di seguito denominati, rispettivamente, gruppo di liste di maggioranza e gruppo di liste di minoranza. Per determinare ciascuno dei quozienti, divide il totale delle cifre elettorali regionali delle liste di ciascun gruppo per il totale dei seggi loro assegnati nella regione e trascura la parte frazionaria del risultato;

b) divide poi, per ciascun collegio plurinominale, la cifra elettorale del gruppo di liste di maggioranza per il rispettivo quoziente elettorale determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio plurinominale del gruppo di liste di maggioranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Analogamente, per le altre liste cui spettano seggi nella circoscrizione, divide il totale delle cifre elettorali di collegio per il quoziente elettorale di minoranza determinato ai sensi della lettera a), ottenendo così l'indice di ripartizione di collegio

plurinominale del gruppo di liste di minoranza, il cui valore è troncato alla sesta cifra decimale. Quindi, moltiplica ciascuno degli indici suddetti per il numero dei seggi assegnati al collegio, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, lettera b) e divide il prodotto per la somma di tutti gli indici. La parte intera dei quozienti di attribuzione così ottenuti rappresenta il numero dei seggi da attribuire nel collegio a ciascun gruppo di liste. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati al gruppo di liste per il quale le parti decimali dei quozienti di attribuzione siano maggiori e, in caso di parità, al gruppo di liste che abbia conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima, si procede a sorteggio;

c) successivamente accerta se il numero dei seggi assegnati in tutti i collegi a ciascun gruppo di liste corrisponda al numero dei seggi ad esso attribuito nella circoscrizione regionale ai sensi del comma 2. In caso negativo, al gruppo di liste che abbia seggi eccedenti sottrae i seggi nei collegi nei quali i seggi stessi sono stati ottenuti con le parti decimali dei quozienti di attribuzione, secondo il loro ordine crescente, e li assegna, nei medesimi collegi, al gruppo di liste deficitario;

d) procede quindi all'attribuzione nei singoli collegi dei seggi spettanti alle liste di ciascun gruppo di liste. A tale fine, per ciascun gruppo di liste, procede ai sensi del comma 4, lettera a), b) e c).».

11. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nei collegi uninominali che eleggono un solo senatore» sono sostituite dalle seguenti: «nel collegio uninominale della regione Valle d'Aosta».

12. All'articolo 21-ter, primo comma, del decreto legislativo n. 533 del 1993, le parole: «nel collegio uninominale di una regione che elegge un solo senatore o in uno dei collegi uninominali del Trentino-Alto Adige» sono sostituite dalle seguenti: «in uno dei collegi uninominali delle regioni Valle d'Aosta e Trentino-Alto Adige».

13. Le tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 533 del 1993 sono sostituite dalle tabelle A, B, C e D di cui all'allegato 4 della presente legge.

Articolo 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Allegati

Allegato 1

(Articolo 1, commi 1 e 30)

«Tabella A
(Articolo 1, comma 2)

	Circoscrizione	Sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale
1	Piemonte 1	Torino
2	Piemonte 2	Torino
3	Lombardia 1	Milano
4	Lombardia 2	Milano
5	Lombardia 3	Milano
6	Lombardia 4	Milano
7	Veneto 1	Venezia
8	Veneto 2	Venezia
9	Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10	Liguria	Genova
11	Emilia-Romagna	Bologna
12	Toscana	Firenze
13	Umbria	Perugia
14	Marche	Ancona
15	Lazio 1	Roma
16	Lazio 2	Roma
17	Abruzzo	L'Aquila
18	Molise	Campobasso
19	Campania 1	Napoli
20	Campania 2	Napoli
21	Puglia	Bari
22	Basilicata	Potenza
23	Calabria	Catanzaro

24	Sicilia 1	Palermo
25	Sicilia 2	Palermo
26	Sardegna	Cagliari
27	Valle d'Aosta	Aosta
28	Trentino-Alto Adige	Trento

».

«Tabella A-bis
(Articolo 31, comma 1)[illegible]

Tabella A-ter
(Articolo 31, comma 1)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER
LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATI. SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO.	
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del (data della elezione) CIRCOSCRIZIONE COLLEGIO PLURINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE

Tabella A-quater
(Articolo 31, comma 6-bis)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DEL
BALLOTTAGGIO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

The image shows a model of the internal part of a voting ballot for the Chamber of Deputies. It consists of a large gray rectangular area containing two white rectangular boxes. The left box contains three circles arranged horizontally. The right box contains six circles arranged in two rows: three in the top row and three in the bottom row. The circles are intended for voters to mark their votes.

Tabella A-quinquies
(Articolo 31, comma 6-bis)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DEL
BALLOTTAGGIO ALLA CAMERA DEI DEPUTATI

The image shows a template for the external part of a ballot paper. It is set against a grey background with a fine diagonal line pattern. The template consists of three main rectangular sections stacked vertically. The top section is a white box containing the text 'ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI' followed by 'del (data della elezione)'. Below this, it says 'CIRCOSCRIZIONE' followed by '.....', and then 'COLLEGIO PLURINOMINALE' followed by '.....'. The middle section is a smaller white box with the text 'SCHEDA PER LA VOTAZIONE'. The bottom section is a white box containing 'FIRMA DELLO SCRUTATORE' followed by '.....'. To the right of the signature line is a circular stamp that says 'BOLLO DELLA SEZIONE'.

».

Allegato 3
(Articolo 1, commi 27 e 30)

«Tabella H-bis
(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI
DEPUTATI NEL IN TRENTINO-ALTO ADIGE
PARTE INTERNA DELLA SCHEDA

Nome e Cognome	
☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome

Nome e Cognome	
☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	

Nome e Cognome	
☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome
☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome
☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome

Nome e Cognome	
☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	

Nome e Cognome	
☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	

Nome e Cognome	
☐ Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome Nome e Cognome	

Tabella H-ter

(Articolo 93-sexies, comma 1)

MODELLO DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER LA ELEZIONE DEI
DEPUTATI NEL IN TRENTINO-ALTO ADIGE
PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER IL CANDIDATO UNINOMINALE AD ESSA COLLEGATO. SE È TRACCIATO UN SEGNO SUL NOME DEL CANDIDATO UNINOMINALE IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO	
ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI del (data della elezione) CIRCOSCRIZIONE COLLEGIO PLURINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE

«Tabella A
(Articolo 11, comma 3)[illegible]

Tabella B
(Articolo 11, comma 3)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER
LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

IL VOTO SI ESPRIME TRACCIANDO UN SEGNO SUL CONTRASSEGNO DELLA LISTA PRESCELTA ED È ESPRESSO PER TALE LISTA E PER I CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ AD ESSA COLLEGATI. SE È TRACCIATO UN SEGNO NEL RETTANGOLO CONTENENTE I NOMI DEI CANDIDATI DELLE LISTE CIRCOSCRIZIONALI PRESENTATE AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PREMIO DI GOVERNABILITÀ IL VOTO È ESPRESSO ANCHE PER LA LISTA AD ESSO COLLEGATA E, NEL CASO DI PIÙ LISTE COLLEGATE, IL VOTO È RIPARTITO TRA LE LISTE DELLA COALIZIONE IN PROPORZIONE AI VOTI OTTENUTI NEL COLLEGIO.	
ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA del (data della elezione) REGIONE COLLEGIO PLURINOMINALE	
SCHEDA PER LA VOTAZIONE	
FIRMA DELLO SCRUTATORE	BOLLO DELLA SEZIONE

Tabella C
(Articolo 11, comma 3-bis)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DEL
BALLOTTAGGIO AL SENATO DELLA REPUBBLICA

The image shows a model of the internal part of a voting ballot for the Senate of the Republic. It consists of a large gray rectangular area containing two white rectangular boxes. The left box contains three circles arranged horizontally. The right box contains six circles arranged in two rows: the top row has four circles and the bottom row has two circles.

Tabella D
(Articolo 11, comma 3-bis)

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE DEL
BALLOTTAGGIO AL SENATO DELLA REPUBBLICA

ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
del
(data della elezione)

REGIONE
.....

COLLEGIO PLURINOMINALE
.....

SCHEDA PER LA VOTAZIONE

FIRMA DELLO SCRUTATORE
.....

BOLLO
DELLA
SEZIONE

».